Convegno «LE FILIERE DEL FUTURO - Nuovi scenari e prospettive della sostenibilità»
28 marzo 2019 - Centro Congressi FICO Eataly World - Bologna

REG. CE 848/18 NUOVE REGOLE E PROSPETTIVE PER IL COMPARTO BIOLOGICO

Gli effetti sul sistema di controllo

Riccardo Cozzo
Presidente

ASS.O.CERT.BIO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEL BIOLOGICO

REG. CE 848/18 NUOVE REGOLE E PROSPETTIVE PER IL COMPARTO BIOLOGICO

Gli effetti sul sistema di controllo

Principali novità sul sistema di controllo e certificazione

ASS.O.CERT.BIO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEL BIOLOGICO

ASS.O.CERT.BIO: chi siamo

- Ass.O.Cert.Bio = **Associazione nazionale Organismi di controllo e Certificazione del Biologico.**

- Nata nel settembre 2017, è l'Associazione nazionale che **raggruppa i principali Organismi di Certificazione del Biologico italiani.**

- La base associativa è costituita dai seguenti Organismi di Certificazione:
  - **ABCERT GMBH SRL**
  - **BIOAGRICERT**
  - **BIOS s.r.l.**
  - **CCPB s.r.l.**
  - **ECOGRUPPO Italia s.r.l.**
  - **ICEA**
  - **SIDEL s.p.a.**
  - **SUOLO E SALUTE s.r.l.**

ASS.O.CERT.BIO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEL BIOLOGICO

A·B·CERT

ECOGRUPPO Italia

bioagricert

ICEA certifica

CONTROLLO E CERTIFICAZIONE BIOS PRODUZIONI BIOLOGICHE

ASS.O.CERT.BIO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEL BIOLOGICO

SIDEL Bio

ccpb srl

ASSOCIAZIONE "SUOLO E SALUTE" ITALY

SuoloeSalute
ORGANISMO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

ASS.O.CERT.BIO: chi siamo

- **Gli associati di ASS.O.CERT.BIO, certificano oggi più del 90% del Biologico Italiano.**

- Solo in Italia, con un **volume di affari annuo** che si aggira intorno ai **52 milioni di euro**, i **SOCI di ASS.O.CERT.BIO certificano circa 72.000 operatori** con **93.000 visite ispettive all'anno**, dando lavoro a circa **1.500 tra dipendenti e ispettori liberi professionisti**. Hanno **più di 70 sedi** in quasi tutte le Regioni e uffici anche in Paesi esteri.

- **I Soci di ASS.O.CERT.BIO aderiscono alla rete OIP**: una piattaforma di tracciabilità per i prodotti biologici è lo strumento fondamentale per garantire un settore sempre più sicuro e protetto www.reteoip.it

rete OIP

ASS.O.CERT.BIO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEL BIOLOGICO

Principali novità sul sistema di controllo(1)

- Il **Sistema di Controllo** del Biologico sarà **strettamente connesso al**la nuova legislazione generale sui controlli ufficiali per alimenti e mangimi: **Reg. UE n.625 del 2017**.

- In più, nel **nuovo Regolamento** sono descritti dei **requisiti specifici** per il controllo del biologico: questi potranno essere **ulteriormente definiti nei specifici Atti di esecuzione**.

ASS.O.CERT.BIO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEL BIOLOGICO

Principali novità sul sistema di controllo(2)

- I **certificati** emessi dagli Organismi di Controllo saranno **armonizzati a livello Europeo (*topic* in corso di discussione)**

- Verranno individuate alcune categorie di prodotti che possono essere certificati; saranno indicate **informazioni di base obbligatorie**, fra cui l'identificazione dell'operatore o gruppo di operatori, la categoria di prodotti certificati e il periodo di validità.

ASS.O.CERT.BIO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEL BIOLOGICO

Principali novità sul sistema di controllo(3)

- La "**Certificazione di Gruppo**" che attualmente è consentita solo nei Paesi Terzi in via di sviluppo, sarà **consentita ovunque, compresa l'Unione Europea.**
- Per "Certificazione di Gruppo" si intende che un certo numero di **piccoli agricoltori** possono "associarsi" ed essere certificati come una entità singola.
- Una sola certificazione coprirà tutti gli agricoltori, che non potranno vendere i loro prodotti certificati se non attraverso il Gruppo stesso.
- Dei **criteri specifici** sono stabiliti (art.36) per definire quali tipologie di agricoltori possono unirsi al Gruppo.

ASS.O.CERT.BIO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEL BIOLOGICO

Principali novità sul sistema di controllo(4)

Requisiti per ogni Gruppo di Operatori - Art.36, paragrafo 1, punto b) "[…]*è costituito soltanto da membri:*

*i) i cui **costi di certificazione individuale** rappresentano oltre il 2 % del fatturato o del volume standard di produzione biologica di ciascun membro e il cui **fatturato annuale di produzione biologica** non eccede i 25 000 € o il cui **volume standard di produzione biologica** non è superiore a 15 000 € l'anno; oppure*

ii) ciascuno dei quali ha aziende di massimo:

— 5 ettari,

— 0,5 ettari, nel caso di serre, o

— 15 ettari, esclusivamente nel caso di pascoli permanenti;

c) ha sede in uno Stato membro o in un paese terzo;

*d) ha **personalità giuridica**;*

*e) è costituito soltanto da membri le cui attività di produzione si svolgono in **prossimità geografica** le une alle altre;*

f) istituisce un sistema di commercializzazione comune dei prodotti ottenuti dal gruppo; e

*g) istituisce un **sistema per i controlli interni** che comprende una serie documentata di attività e procedure di controllo, in base alle quali una persona o un organismo identificati sono responsabili di verificare il rispetto del presente regolamento da parte di ciascun membro del gruppo.»*

ASS.O.CERT.BIO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEL BIOLOGICO

Principali novità sul sistema di controllo(5)

- **L'ispezione fisica annuale** degli operatori biologici **non sarà obbligatoria per tutti** (oggi è applicata al 100% degli operatori certificati):

➡ Una **deroga** per gli operatori con **basso rischio** comporta il fatto che quegli operatori siano ispezionati **ogni 24 mesi** invece di ogni anno.

➡ **I controlli avranno un focus fortemente basato sul rischio.**

ASS.O.CERT.BIO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEL BIOLOGICO

Principali novità sul sistema di controllo(6)

- Cons.n.84. ***Small retail shops not selling organic products other than prepacked organic products*** *present a relatively* ***low risk*** *of non-compliance with organic production rules, and they should not face disproportionate burdens for selling organic products. They should therefore not be subject to the notification and certification obligations, but should remain subject to official controls performed for the verification of compliance with the rules governing organic production and the labelling of organic products.[…]*

- Art. 34 paragrafo 2: «*Gli* ***operatori*** *che vendono* ***prodotti biologici preimballati direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale sono esentati dall'obbligo di notifica*** *di cui al paragrafo 1 del presente articolo* ***e dall'obbligo di essere in possesso del certificato*** *di cui all'articolo 35, paragrafo 2, a condizione che non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita, o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi.»*

ASS.O.CERT.BIO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEL BIOLOGICO

Principali novità sul sistema di controllo(7)

Cons. n. 84 "[…]***small retail shops selling unpacked organic products*** *should be subject to official controls, but in order to facilitate the marketing of organic products, Member States should have the possibility of exempting such shops from the obligation to certify their activities."*

Art. 35, paragrafo 8: "***Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di essere in possesso del certificato*** *di cui al paragrafo 2 gli* ***operatori che vendono prodotti biologici non imballati, diversi dai mangimi, direttamente al consumatore finale,*** *a condizione che tali operatori non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita, o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi, e a condizione che:*

a) tali vendite non superino 5 000 kg all'anno;

b) tali vendite non rappresentino un fatturato annuo relativo ai prodotti biologici non imballati superiore a 20 000 EUR; o

c) il costo potenziale di certificazione dell'operatore superi il 2 % del fatturato totale sui prodotti biologici non imballati venduti dall'operatore.

Nel caso in cui decida di esentare gli operatori di cui al primo comma, uno Stato membro può fissare limiti più restrittivi di quelli di cui al primo comma.

Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri di ogni decisione di esentare gli operatori a norma del primo comma e dei limiti entro cui tali operatori sono esentati.»

ASS.O.CERT.BIO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEL BIOLOGICO

Principali novità sul sistema di controllo(8)

- E' stato oggetto di forte discussione durante il processo legislativo l'argomento relativo alle azioni da intraprendere quando i **residui di sostanze non ammesse** sono rilevate nei prodotti biologici. **Gli Stati Membri hanno procedure differenti e non è stato trovato un accordo**. Pertanto, gli Stati Membri possono continuare ad applicare i rispettivi approcci nazionali finchè l'argomento non sarà nuovamente discusso nel 2022/2023.
- **È consentito agli Stati membri di avere regole che proibiscono l'etichettatura di prodotti che contengono sostanze non ammesse sopra una determinata soglia, ma tali regole non devono impedire la commercializzazione di prodotti biologici ottenuti in altri Stati membri**. Quindi si mantiene l'attuale situazione per cui un prodotto biologico fatto in Italia che abbia accidentalmente un residuo superiore a 0,01 ppm non può essere etichettato e venduto come bio, ma lo stesso prodotto con lo stesso livello di residui fatto in altri Paesi EU (eccetto Belgio e Grecia che hanno legislazioni simili), può essere etichettato e venduto liberamente in Italia.

ASS.O.CERT.BIO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEL BIOLOGICO

Principali novità sul sistema di controllo(9)

Importazioni: da un "regime di equivalenza" di passa ad un "regime di conformità"

Nel nuovo regolamento, ci saranno **due sistemi** per importare prodotti biologici da Paesi Extra UE:

- Accordi commerciali: tutti i Paesi Terzi che sono attualmente riconosciuti come equivalenti dovranno **rinegoziare** i termini per gli accordi commerciali secondo la nuova procedura UE.
- Certificatori: dove non c'è un accordo commerciale, la Commissione stabilirà un elenco di enti/autorità di controllo riconosciuti che saranno autorizzati ad effettuare i controlli nei Paesi Terzi **in Conformità**. Il Regolamento UE sarà implementato in modo identico all'i**nterno** dell'UE e **fuori** dall'**UE**. Una parziale flessibilità sarà consentita per l'utilizzo di prodotti per la protezione delle piante e/o i fertilizzanti tradizionalmente **utilizzati nei Paesi Terzi**.
- E' previsto un periodo transitorio fino al 2025.

ASS.O.CERT.BIO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEL BIOLOGICO

REG. CE 848/18 NUOVE REGOLE E PROSPETTIVE PER IL COMPARTO BIOLOGICO

Gli effetti sul sistema di controllo

Discussione su possibili Atti di Esecuzione per il Controllo

ASS.O.CERT.BIO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEL BIOLOGICO

Discussione su possibili Atti di esecuzione sui Controlli (1)

- La scadenza per l'approvazione degli atti di Esecuzione/Esecutivi è stata posticipata:

  Le regole relative a controllo, etichettatura e importazione dovranno essere completate entro la fine del 2019.

- ASS.O.CERT.BIO sta lavorando insieme ad **IFOAM EU** nel supportare la Commissione e il COP in questo processo.

ASS.O.CERT.BIO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEL BIOLOGICO

Discussione su possibili Atti di Esecuzione sui Controlli (2)

Art. 25 (b)

La Commissione può, mediante **atti di esecuzione**, stabilire norme relative a **modalità** pratiche uniformi per l'espletamento dei controlli ufficiali intesi a verificare l'osservanza delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), per quanto riguarda:

- ***(b) responsabilità e compiti specifici per i centri di riferimento dell'Unione europea oltre a quelli previsti all'articolo 98;***

Motivazioni:

- Se fossero designati centri di riferimento per l'autenticità e l'integrità della filiera agroalimentare, potrebbe essere utile disporre di disposizioni specifiche per i prodotti biologici.
- Può aiutare a ottenere conoscenze specializzate in relazione all'autenticità e all'integrità della filiera agroalimentare biologica e a diffondere i risultati della ricerca e le innovazioni tecniche in questo campo.

ASS.O.CERT.BIO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEL BIOLOGICO

Discussione su possibili Atti di Esecuzione sui Controlli (3)

Art. 25 (c)

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative a modalità pratiche uniformi per l'espletamento dei controlli ufficiali intesi a verificare l'osservanza delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), per quanto riguarda:

- ***(c) disposizioni pratiche per l'attivazione dei meccanismi di assistenza amministrativa di cui agli articoli da 102 a 108, compreso lo scambio di informazioni sui casi di inadempienza o la probabilità di non conformità tra le autorità competenti e gli organismi delegati;***

Motivazioni:

- Link art. 43, reg. 2018/848 (scambio di informazioni specifiche per il biologico) con l'art. 102-108 del Reg. 2017/625. designare punti di contatto, creare procedure sulla cooperazione e scambiare informazioni tra Stati membri a diversi livelli di competenza.
- L'attivazione è pertinente per l'articolo 102, paragrafo 6, lettera b), del AE per stabilire un formato standard per la comunicazione di notifiche e risposte comuni e ricorrenti.
- Vi è un'eccessiva concentrazione sull'analisi dei residui di pesticidi. È necessario concentrarsi su altri strumenti di controllo pertinenti nell'ispezione biologica.

ASS.O.CERT.BIO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEL BIOLOGICO

Discussione su possibili atti di Esecuzione sui controlli (4)

Arte. 25 (d)

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative a **modalità** pratiche **uniformi** per l'espletamento dei controlli ufficiali intesi a verificare l'osservanza delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), per quanto riguarda:

(d) ***i metodi da utilizzare per il campionamento e le analisi e le prove di laboratorio, escluse le eventuali norme che comportano la fissazione di soglie.***

Motivazioni:

- Fornire i requisiti specifici per il campionamento e le analisi di laboratorio nella produzione biologica diversa dalla legislazione orizzontale.
- Occorrono orientamenti uniformi a livello UE sulla metodologia di campionamento e la pratica di invio di campioni alle analisi di laboratorio.
- Nuovi metodi per autenticare i prodotti biologici potrebbero essere sviluppati in futuro.
- Necessità di requisiti comuni per i "livelli di rilevamento" in tutta l'UE. Ci sono casi in cui due diversi laboratori arrivano a conclusioni diverse all'interno degli stessi campioni a causa di un limite superiore o inferiore di rilevazione.

ASS.O.CERT.BIO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEL BIOLOGICO

Discussione su possibili Atti di Esecuzione sui Controlli (5)

Art. 29 (8) (a) (b)

La Commissione **dovrà** adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme uniformi per specificare:

- la metodologia che deve essere applicata dalle autorità competenti o, se del caso, dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo, per l'individuazione e la valutazione della presenza di prodotti e sostanze non autorizzati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, per l'uso nella produzione in agricoltura biologica;
- i dettagli e il formato delle informazioni che devono essere messe a disposizione dagli Stati membri alla Commissione e agli altri Stati membri conformemente al paragrafo 6 del presente articolo.

ASS.O.CERT.BIO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEL BIOLOGICO

Discussione su possibili Atti di Esecuzione sui Controlli (6)

Art. 38 (9) (a) (b) (c) (d)

La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare:

- la percentuale minima di tutti i controlli ufficiali degli operatori o dei gruppi di operatori che devono essere effettuati senza preavviso di cui al paragrafo 4, lettera a);
- la percentuale minima di controlli supplementari di cui al paragrafo 4, lettera b);
- il numero minimo di campioni di cui al paragrafo 4, lettera c);
- il numero minimo di operatori membri di un gruppo di operatori di cui al paragrafo 4, lettera d).

Motivazioni:

- Risolvere la contraddizione tra i requisiti minimi di controllo e l'approccio basato sul rischio.
- Garantire un approccio armonizzato e paritario tra gli SM / concorrenza leale tra Stati membri e paesi terzi.
- Particolare importante per i gruppi di operatori.
- Mantenere lo status quo dell'attuale regolamento (CE) 889/2008 con l'aggiunta della percentuale minima per il gruppo di operatori.
- Questa percentuale ha un impatto sui costi di ispezione. Nessuna armonizzazione significa concorrenza sleale tra Stati membri.

ASS.O.CERT.BIO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEL BIOLOGICO

CONCLUSIONI

- **Il nuovo Regolamento non cambierà più di tanto il sistema di controllo, visto che le norme attuali sono abbastanza recenti e che esistono forti pressioni a mantenere lo status quo da parte del settore.**

Si auspica che dalle attività legislative secondarie si possano trovare opportunità concrete per:

- **una migliore armonizzazione a livello Europeo delle pratiche di controllo e certificazione, evitando incongruenze e approcci diversi a livello nazionale;**
- **rendere la loro applicazione più semplice e alleggerirne il più possibile la burocrazia per gli operatori e gli enti di controllo, concentrandosi, più che sulla forma, sui contenuti che garantiscano il più possibile l'integrità dei prodotti biologici.**

ASS.O.CERT.BIO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEL BIOLOGICO

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

ASS.O.CERT.BIO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEL BIOLOGICO

http://www.assocertbio.it/